



# **COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO**

*Provincia di TARANTO*

**AGGIORNAMENTO 2025-2027**

**SEZIONE PIAO RISCHI CORRUTTIVI E  
TRASPARENZA 2025-2027**

**ADEGUATO AGGIORNAMENTO 2024 PNA 2022**

A cura del RPCT

Dott.ssa Tania Giovane

## PREMESSA

Il Decreto-legge n. 80/2021, art. 6, ha introdotto il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione) quale documento unico di programmazione e governance colto ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese, semplificando i processi.

Il PIAO, che ha una durata triennale con aggiornamento annuale, assorbe in un unico documento, il Piano dei Fabbisogni di Personale (PFP), Piano delle azioni concrete (PAC), Piano della Performance (PdP), Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.), Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), Piano di Azioni Positive (PAP), in un'ottica di semplificazione al fine di produrre un documento semplice, sintetico consultabile sia dagli operatori del settore sia dai cittadini.

Il Precedente PIAO 2024-2026 del Comune di San Giorgio Ionico è stato redatto in modalità normale e non semplificata poiché i dipendenti alla data del 31/12/2023 erano 52

Considerando che, alla data 31-12-2024, i dipendenti del Comune, a seguito della acquiescenza e/o dimissioni di alcuni dipendenti, erano 49, si procede a redigere il PIAO 2025-2027 in modalità semplificata, attenendosi all'indicazione che l'ANAC ha fornito per l'aggiornamento del PIAO 2024 -Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza per i comuni con meno di 50 dipendenti.

Il termine perentorio per le pubbliche amministrazioni per la predisposizione e pubblicazione della Sezione rischi corruttivi e Trasparenza – Aggiornamento 2024 è il 31/01/2025, unitamente alla predisposizione del PIAO 2025/2027 per gli enti che hanno approvato il Bilancio di Previsione entro il 31/12/2024, mentre il termine ultimo per gli enti che approveranno il bilancio di previsione entro il 28 febbraio 2025 il termine ultimo di approvazione di approvazione PIAO è il 30 marzo 2025

La sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" è predisposta dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), Dott.ssa Tania Giovane, Segretario Generale del Comune di San Giorgio Ionico, nel rispetto di specifici criteri e dei requisiti soggettivi di indipendenza, autonomia e sulla base degli obiettivi strategici, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Costituiscono gli elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati dall'ANAC nell'aggiornamento 2024 PNA 2022 per la predisposizione della sezione per i comuni con meno di 50 dipendenti.

La sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA, contiene: 1) la valutazione di impatto del contesto esterno, che evidenzia se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi; 2) la valutazione di impatto del contesto interno, che evidenzia se lo scopo dell'ente o la sua struttura organizzativa possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo; 3) la mappatura dei processi, per individuare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico; 4) l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi, in funzione della programmazione da parte delle amministrazioni delle misure previste dalla legge n.190 del 2012 e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati; 5) la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio, privilegiando l'adozione di misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa; 6) il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure; 7) la sottosezione della trasparenza.

La normativa di riferimento cui si uniforma il Piano, data per conosciuta, è presente all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione Aggiornamento 2024 PNA 2022.

## Art. 1

### Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal d.lgs. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione" che costituiscono "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPCT".

Il D.lgs. 97/2016 ha attribuito al PTPCT "un valore programmatico ancora più incisivo".

*Gli obiettivi specifici di anticorruzione e trasparenza, da programmare alla luce della peculiarità dell'ente e degli esiti dell'attività di monitoraggio devono essere volti alla creazione del valore pubblico, inteso come efficiente ed efficace raggiungimento delle finalità pubbliche dell'ente. (Anac Aggiornamento 2024 PNA 2022)*


Costituiscono obiettivi strategici della presente sezione:

- revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento);
- incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale del Comune;
- miglioramento del ciclo delle performance in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione);
- condivisione di esperienze e buone pratiche in materia di prevenzione della corruzione tramite una giornata sulla trasparenza con la partecipazione di altri RPCT del territorio;
- integrazione del monitoraggio della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO e il monitoraggio degli altri sistemi di controllo interni;
- informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente",
- miglioramento della chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente"
- incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni, per i soggetti sia interni che esterni.

## Art. 2

### Soggetti e Funzioni della strategia anticorruzione del Comune

La strategia di prevenzione della corruzione nell'ambito di questo Comune è attuata attraverso l'azione sinergica dei seguenti soggetti:



Ai fini semplicistici si ritiene in questa sede di definire l'azione del RPCT e della struttura di supporto nella redazione della presente sezione

## **2.1. RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (RPCT)**

Al Segretario generale di questo Comune, Avv. Tania Giovane, designato dal Sindaco quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza con provvedimento n. 3 del 25/01/2022, nominativo comunicato all'ANAC attraverso l'apposita piattaforma, sono conferiti i seguenti compiti:

- segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- comunicare all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) i comportamenti posti in essere da dipendenti in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari nonché del PTPCT in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- elaborare la proposta definitiva del piano di prevenzione per la corruzione e per la trasparenza, redatto, sulla base dei contenuti individuati all'articolo 1, comma 9, della legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, con l'apporto propositivo dei titolari di EQ;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità; proporre le modifiche dello stesso, anche su sollecitazione del Supporto/titolari di EQ, quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione, nell'attività dell'amministrazione e modifiche nella normativa giuridica o amministrativa nazionale;
- verificare, su segnalazione del titolare di EQ competente, l'effettiva rotazione "ordinaria" e "straordinaria" degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati contro la pubblica amministrazione;
- verificare l'applicazione delle norme in materia di conflitti di interesse, inconferibilità e incompatibilità di cariche e incarichi;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- svolgere i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elaborare la relazione annuale sull'attività svolta, assicurandone la pubblicazione (art. 1, comma 14, della L. 190/2012);
- svolgere le funzioni di responsabile della trasparenza ex art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013;
- definire le modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti per la redazione e la gestione del PTPCT;
- verificare l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e quelle attinenti alla trasparenza previste nel PTPCT.

## **2.2 TITOLARI DI EQ ANCHE IN QUALITÀ DI REFERENTI DI SUPPORTO AL RPCT**

I Responsabili di Settore, anche in qualità di Referenti a supporto delle attività del Responsabile anticorruzione, giusto provvedimento di nomina del 23 gennaio 2025 prot. n. 1335:

1. svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
2. partecipano al processo di gestione del rischio;
3. propongono le misure di prevenzione;
4. assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
5. adottano le misure gestionali, quali le comunicazioni per l'avvio di procedimenti disciplinari, la

rotazione del personale e gli atti di microriorganizzazione, quali la creazione di uffici per lo svolgimento di attività;

6. osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, L.190/2012)

7. provvedono alla pubblicazione in A.T. degli atti e documenti assolvendo agli obblighi

di pubblicazione di cui al d. lgs 33/2013 di competenza del proprio settore

#### **I Referenti sono tenuti a collaborare con il RPCT:**

1. nella definizione dell'analisi del contesto esterno;
2. nella mappatura dei processi;
3. nell'identificazione degli eventi rischiosi;
4. nell'analisi dei fattori abilitanti;
5. nella valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi;
6. nella identificazione e progettazione delle misure
7. nel partecipare, congiuntamente con il Responsabile, al processo di definizione ed aggiornamento del P.T.P.C. e all'individuazione, valutazione e gestione del rischio corruttivo
8. Nel garantire l'attuazione delle misure di competenza del proprio Settore programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni idonee a consentire l'efficace attuazione delle stesse da parte del personale assegnato;
9. Nel trasmettere al Responsabile, periodicamente, una relazione con i risultati dell'attività;
10. Nell'informare tempestivamente il Responsabile di ogni mutamento nell'organizzazione o nell'attività della propria struttura che possa avere effetti sul P.T.P.C.;
11. Nel valorizzare l'attuazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi organizzativi e individuali delle proprie unità organizzative;
12. Nel rispettare i tempi e la correttezza dei procedimenti amministrativi di competenza e, in caso di inosservanza, esplicitare le motivazioni;
13. Nel verificare e assicurare il rispetto delle scadenze di aggiornamento e di monitoraggio degli indicatori in relazione ai piani, processi e procedimenti adottati (PTPCT, SGQ, mappatura e rispetto termini procedurali), curando l'accuratezza e completezza dei dati forniti;
14. Nel verificare il regolare assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 di propria competenza
15. Nell'indicare al Responsabile i nominativi dei dipendenti, operanti nei settori maggiormente a rischio, da inserire in specifici percorsi formativi (art. 1, comma 5, L. n. 190/2012).

Il sostituto del nominato RPCT del Comune di San Giorgio Ionico, in caso di assenza è la Dott.ssa Lucia Pichierri  
Il RASA del Comune di San Giorgio Ionico è l'Arch. Lucia Restano

### **Art. 3 Il Contesto esterno locale**

Il Piano deve tenere in debito conto del contesto esterno di riferimento anche al fine della valutazione dei rischi di corruzione e delle misure per prevenirle. Il campo di azione, stabilito dapprima dal PNA 2016 e successivamente dal PIAO, concerne "la valutazione di impatto del contesto esterno, che evidenzia se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi. Al fine di adottare misure più o meno stringenti in materia di prevenzione della corruzione, è richiesta l'analisi del contesto interno ed esterno dell'Ente. La valutazione del contesto esterno ed interno, oltre ad essere effettuata su aspetti generali in questa sede, è stata prevista come indicatore di rischio corruttivo nell'ambito della mappatura dei

processi, allo scopo di porre i Dirigenti nelle condizioni di prendere contezza per ogni processo della propria area della situazione contingente legata tanto al personale dipendente quanto al contesto lavorativo esterno. Tanto è avvenuto in ottemperanza a quanto stabilito nell'alveo dell'Allegato 1 al PNA 2019, approvato con Delibera n. 1064/2019, cui questo Ente si è adeguato con i precedenti Piano anticorruzione e Trasparenza. L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

Il territorio del comune di San Giorgio Ionico presenta una estensione totale di circa 2.356 ettari. con ampie potenzialità legate alle ricchezze paesaggistico-naturali quali il Parco Naturale delle Tagghjate, cave tufacee dismesse nella metà del secolo scorso. Dal punto di vista morfologico, il territorio è caratterizzato da colline non molto levate, da pianure con coltivazioni cromaticamente assortite. L'asprezza di questo territorio evidenzia una marcata tradizione agricola volto al lavoro duro nei campi che hanno reso fertile e variamente coltivate le colline e le pianure che degradano sino al mare. Le specie agrarie predominanti sono l'olivo e la vite e le colture cerealicole.

---

### **3.1 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

La condizione socio-economica delle famiglie del nostro territorio, risente dell'attuale congiuntura economica dovuta alla crisi del settore occupazionale. Si sono registrati nel corso degli ultimi anni interventi a favore di nuclei familiari che presentavano difficoltà economiche a sostenere impegni di spesa per le necessità primarie. Gli interventi di natura sociale sono definiti in ambito di distretto sociosanitario e nell'attuale Piano di Zona. Nel corso di quest'ultimi anni le risorse a disposizione degli enti locali, in ambito sociale, sono progressivamente diminuite e questo influisce sulla tipologia degli interventi da mettere in campo. Le linee guida regionali per la stesura del nuovo Piano di Zona stabiliscono la programmazione dei livelli essenziali di assistenza sociale a fronte di una diminuzione consistente degli stanziamenti sul Fondo delle Politiche Sociali.

Risulta necessario inoltre ricordare che gli eventi legati alla emergenza pandemica da Covid-19 , la profonda crisi del settore energetico legato allo scoppio della guerra Russia-Ucraina hanno fortemente minato il tessuto economico produttivo del paese Italia in generale. All'inevitabile impoverimento sociale ed economico, si è parzialmente sopperito facendo ricorso ai ristori nazionali e regionali. Il Comune di San Giorgio Ionico, ha supportato i propri cittadini e le imprese del territorio attraverso diverse misure; si cita l'azzeramento dell'aliquota IMU sugli immobili di proprietà di Arca Ionica (che sono assegnate a famiglie disagiate) e il riconoscimento di riduzioni TARI per l'anno 2025, giusta delibera di consiglio comunale n. 21 del 26/11/2024, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

### **3.2 – ECONOMIA INSEDIATA**

L'economia del Comune di San Giorgio Ionico è caratterizzata dalla presenza di attività industriali gestite da piccole e medie imprese, in buona parte artigiane. L'economia insediata strutturalmente è caratterizzata da frammentazione imprenditoriale con prevalenza di microimprese (soprattutto individuali) concentrate nel settore del commercio al dettaglio. Esiste una industrializzazione di piccole dimensioni.

Il Comune ha svolto un'ampia azione di promozione e sviluppo della zone industriale attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; in effetti negli ultimi due anni sono stati

effettuati interventi di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione e di manutenzione sulla viabilità in corrispondenza della rotatoria già esistente, per rendere più sicuro e maggiormente fruibile l'accesso alla zona. Nell'ultimo anno, la zona industriale sangiorgese è stata scelta per realizzare nuovi insediamenti grazie alla normativa di favore che ha individuato e disciplinato le Zone Economiche Speciali in cui ricade anche parte del nostro territorio.

Rimane nel territorio comunale una limitata vocazione agricola.

Nel merito del contesto esterno, risulta di pregevole ausilio la lettura di quanto riportato nella Relazione semestrale del Ministro dell'interno al Parlamento pubblicato il 18 giugno 2024 riferito al secondo semestre 2023 reperibile su : <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it>, dove si legge che a Taranto e provincia si sono svolte undici operazioni antimafia nel secondo semestre del 2023.

Per la provincia di Taranto - è scritto -, quello degli stupefacenti permane il settore di interesse maggiore per la criminalità ionica, nonostante i risultati delle recenti operazioni di polizia giudiziaria, condotte sul territorio tarantino, abbiano inferto un duro colpo ai gruppi criminali più attivi, scrive la Dia.

Nel semestre in esame, sulla scorta degli approfondimenti informativi svolti anche dalla Dia è stato emesso un provvedimento interdittivo antimafia da parte della Prefettura di Taranto.

Il secondo semestre del 2023 - rivela la relazione - non ha fatto registrare mutazioni significative nel quadro di riferimento generale del crimine organizzato pugliese. Si osserva una costante tendenza all'espansione dei territori controllati dai clan, anche al di fuori degli ambiti regionali e permangono alleanze storiche con altre organizzazioni criminali, anche straniere.

Il 28 dicembre 2023, a Taranto, nell'ambito dell'operazione Golden system, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio ed altro. Le investigazioni hanno documentato come, grazie alla collusione di alcuni dirigenti e funzionari comunali, veniva orientato un appalto, del valore di oltre 7 milioni di euro, relativo alla gestione dei servizi cimiteriali di un Comune tarantino. L'indagine ha anche delineato l'esistenza di un'associazione per delinquere composta da alcuni necrofori che avrebbero estorto del denaro utilizzando il nome di un clan di zona.

A seguito delle vicende innanzi riportate non sono pervenuti all'ente civico atti giudiziari conseguenti.

#### **Art. 4** **Analisi del contesto interno** **Organo di indirizzo e organi di gestione**


Il Comune di San Giorgio Ionico presenta una popolazione al 31/12/2024 di 14.026 abitanti. Il Consiglio Comunale si è insediato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10/11/2021 e la Giunta Comunale è costituita da cinque assessori oltre il Sindaco. I poteri di indirizzo e i poteri di gestione sono attribuiti dal "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii. rispettivamente agli organi di governo e agli organi di gestione del Comune. Il T.U.E.L. definisce, all'art. 36, organi di governo: Il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco, mentre sono organi di gestione i dirigenti/ responsabili di settore le cui competenze sono definite nell'art. 107 D. Lgs 267/2000; inoltre, le competenze del segretario generale sono individuate nell'art. 97 D. Lgs 267/2000. Occorre precisare che altre norme dell'ordinamento giuridico attribuiscono ulteriori competenze ai predetti organi di governo e di gestione. Nella seguente tabella si indicano gli articoli del T.U.E.L. afferenti le competenze principali dei predetti organi.

ORGANI DI INDIRIZZO	funzioni norme del T.U.EE.LL.
Consiglio Comunale	Art.42
Giunta Comunale	Art.48

Sindaco	Art. 50 e 54
ORGANI DI GESTIONE	
Responsabili di Settore	Art. 107
Segretario Generale	Art. 97

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'attuale macrostruttura organizzativa del Comune di San Giorgio Ionico, di seguito riportata, è stata approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n.2 del 20/01/2022 e di seguito integrata con decreti sindacali dal n.1/2025 al n. 6/2025



## RISORSE UMANE

**La struttura organizzativa è composta in sei settori a cui sono preposti cinque responsabili titolari di posizione organizzativa di cui uno ad interim riveste la responsabilità del settore LL.PP.**

COGNOME E NOME	INQ. EC.	PROFILO PROFESSIONALE	SETTORE
Barbaro Pasquale	C6	Istruttore Amministrativo	DISTACCO PRESSO IL G.D.P.
Broussard Rosanna	C2	Istruttore amministrativo	IV - LL.PP.
Campo Marianna	C2	Istruttore Amministrativo	II - AREA AMMINISTRATIVA
Capursi Michela	C2	Istruttore Amministrativo	III – SERVIZI SOCIALI/P.I./CONTENZIOSO
Carbone Antonella	C1	Istruttore e Vigilanza	VI – POLIZIA MUNICIPALE
Carparelli Miriana	D1	Funzionario EQ	VI-POLIZIA MUNICIPALE
Corona Valerio	D7	Istrutt. Dirett. di Vig.	VI – POLIZIA MUNICIPALE
Defelice Massimo	C2	Istruttore di Vigilanza	VI – POLIZIA MUNICIPALE
De Simmeo Antonio	C6	Istruttore Finanziario	I- FINANZIARIO
Depasquale Raffaele	C6	Istruttore di Vigilanza	VI- POLIZIA MUNICIPALE
D'Errico Pierpaolo	C6	Istruttore Tecnico	V – URBANISTICA
Di Federico Sigfrido	A2	Operaio	IV - LL.PP.
Di Maggio Lucia	C6	Istruttore Amministrativo	II– AREA AMMINISTRATIVA
Di Nunzio Antonio	C6	Istruttore Amministrativo	III – SERVIZI SOCIALI/P.I./CONTENZIOSO
Dirella Angela	C1	Istruttore di Vigilanza	VI- POLIZIA MUNICIPALE
Donatelli Tatiana	C6	Istruttore Contabile	I – FINANZIARIO
Fina Maria Cristina	C6	istruttore Amministrativo	DISTACCO PRESSO IL G.D.P.
Fina Gaetano	B7	Protocollista	II - AREA AMMINISTRATIVA
Fornaro Giusi	C1	Istruttore Amministrativo	II - AREA AMMINISTRATIVA
Gregucci Ciro	B7	operaio	IV- LLPP
Lacalandra Stefania	D6	Assistente Sociale	III – SERVIZI SOCIALI/P.I./CONTENZIOSO
Lavermicocca Massim.	C5	Istruttore di Vigilanza	VI – POLIZIA MUNICIPALE
Lazzaro Luciano	C6	Istruttore di Vigilanza	VI – POLIZIA MUNICIPALE
Lenti Sabina	C4	Istruttore Amministrativo	III – SERVIZI SOCIALI/P.I./CONTENZIOSO
Liuzzi Pasquale	A5	Operaio	IV - LL.PP.
Magaletti Giovanna	A6	Operaio	II - AREA AMMINISTRATIVA
Marchisella Carmela	C6	Istruttore Contabile	I – FINANZIARIO
Meo Antonio	C4	Istruttore Amministrativo	II - AREA AMMINISTRATIVA
Palma Patrizia	D5	Funzionario	III – SERVIZI SOCIALI/P.I./CONTENZIOSO
Palmieri Mariacarmela	D3	Funzionario	I – FINANZIARIO
Panessa Angela	C1	Istruttore Amministrativo	I – FINANZIARIO
Panico Marilena	C6	Istruttore Amministrativo	I – FINANZIARIO
Pappalardo Giovanni	B7	messo notificatore	II - AREA AMMINISTRATIVA
Pavone Francesco	C1	Istruttore di vigilanza	VI POLIZIA LOCALE
Pesare Patrizia	B1	Addetto Anagrafe	II - AREA AMMINISTRATIVA
Piccinni Francesco	C6	Istruttore Tecnico	V – URBANISTICA
Pichierri Lucia	D2	Funzionario	II - AREA AMMINISTRATIVA

Piscardi Cristian	C1	Istruttore di Vigilanza	VI – POLIZIA MUNICIPALE
Restano Lucia	D1	Funzionario	V – URBANISTICA
Rizzi Matteo	C1	Istruttore Tecnico	V-URBANISTICA
Ruggieri Francesco	C6	Istruttore di Vigilanza	VI – POLIZIA MUNICIPALE
Schiavone Daniela	B7	Collaboratore amm.vo	III – SERVIZI SOCIALI/P.I./CONTENZIOSO
Scialpi Maria R.	C6	Istruttore Amministrativo	III – SERVIZI SOCIALI/P.I./CONTENZIOSO
Semeraro Lorian	C1	Istruttore Tecnico	IV-LL.PP.
Tarollo Palma	C1	Istruttore di Vigilanza	VI- POLIZIA MUNICIPALE
Tomaselli Romina	B3	Collaboratore amm.vo	II - AREA AMMINISTRATIVA
Venneri Angelo	D1	Funzionario EQ	IV- LAVORI PUBBLICI
Venneri Cataldo	B7	Addetto Anagrafe	II - AREA AMMINISTRATIVA
Venneri Giorgio	A5	Custode Casa Comunale	II - AREA AMMINISTRATIVA

L'articolazione della struttura risulta razionale dal punto di vista della gestione pur essendo necessario assicurare la massima collaborazione ed il continuo interscambio tra i vari settori.

Nell'ultimo anno non sono state segnalate cause di inconfiribilità degli incarichi nei confronti dei titolari di P.O., né sono state accertate situazioni che costituiscono responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi.

Nello stesso periodo non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente riconducibile a reati relativi ad eventi corruttivi.

Il Comune di San Giorgio Ionico gestisce le gare relative agli appalti di opere pubbliche e servizi attraverso la Centrale Unica di Committenza Montedoro.

Il collegamento della normativa anticorruzione con la disciplina di performance - che nel PIAO troverà la sua sistematizzazione - ha incentivato, all'interno del Comune di San Giorgio Ionico, pratiche positive dei Responsabili di Settore e conseguentemente dei dipendenti.

Le attività di controllo degli atti hanno permesso di rilevare criticità non particolarmente gravi da risultare degne di nota. In quest'ottica il costante controllo, integrato con le misure anticorruzione, consente di mantenere elevata l'asticella della prevenzione e del controllo. Le irregolarità riscontrate atenevano alla pubblicazione in amministrazione trasparente di alcuni atti mentre le irregolarità relative alle tecniche di redazione degli atti non risultavano tali da esigerne la revoca in autotutela. Gli esiti dei controlli sono pubblicati in amministrazione trasparente amministrazione trasparente nella sezione controlli.

Aumenta il livello di prevenzione e risponde all'esigenza di aver previsto gli esiti del monitoraggio delle misure generali e specifiche per l'anno 2024: l'aver effettuato verifiche di inconfiribilità ed incompatibilità dei Funzionari di EQ con esito negativo; l'aver effettuato verifiche di incompatibilità dei dipendenti; l'aver richiesto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nelle determinazioni dirigenziali; l'aver svolto sessioni formative di tutto il personale sulle novità al Codice dei Contratti (d. lgs 36/2023); digitalizzazione delle procedure di gara; Codice di Comportamento, sull'etica e sulle misure anticorruzione per aree a rischio corruzione .

Tutto questo complesso sistema di interventi permette, oggi, di poter dire che l'intero Ente non è portato verso un sistema di corruzione, tanto in ragione del livello di competenza dei dipendenti quanto di quello dei controlli. L'organizzazione è in grado di reagire immediatamente di fronte al verificarsi di eventuali fatti corruttivi intesi come reato corruttivo ovvero di conclamata *maladministration*.

## Art.5 Mappatura dei processi .

Il campo di azione stabilito dapprima dal PNA 2016 e successivamente dal PIAO, prevede “la mappatura dei processi, per individuare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività, espongono l’amministrazione a rischi corruttivi con particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico”.

La mappatura dei processi, secondo la nuova disciplina, è stata definita dal 2023 avvalendosi del criterio qualitativo fatto proprio dall’ANAC nell’Allegato 1 al PNA 2019.

Con la Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024/2026 -PIAO 2024/2026 sono state apposte modifiche ed aggiornamenti alle mappature confermando le aree a rischio già predisposte.

Si precisa, all’uopo, che il PIAO 2024/2026 è stato redatto in modalità completa e non semplificata.

Considerando che il PIAO 2025/2027 e la Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza allo stesso allegato verrà redatto in modalità semplificata poiché alla data del 31/12/2024 il Comune di San Giorgio Ionico risultava avere in dotazione 49 dipendenti, le aree a rischio da valutare, con il presente aggiornamento poiché obbligatorie ai sensi dell’art. 6 del DM n. 132/2022 sarebbero unicamente:

- 1) Area contratti pubblici (affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al d.lgs 36/2023, ivi inclusi gli affidamenti diretti)
- 2) Area contributi e sovvenzioni (erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone ed enti pubblici e privati)
- 3) Area concorsi e selezioni (procedure svolte per l’assunzione del personale e per le progressioni di carriera)
- 4) Area autorizzazioni e concessioni

Con il PIAO 2023 il Comune di San Giorgio Ionico ha mappato tutti i processi per come già previsti con il PNA 2019 , poi confermati con il PIAO 2024 e tuttora confermati in quanto non soggetti a richiesta di modifica da parte dei Responsabili di Settore, compresi quelli obbligatori per i comuni con meno di 50 dipendenti ed innanzi elencati

Le aree mappati perché nel tempo ritenuti a rischio sono:

- a) Acquisizione, progressioni e gestione del personale;
- b) Affidamento dei lavori, servizi e forniture
- c) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- d) Controlli, ispezioni e controlli
- e) Governo del territorio
- f) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- g) Affari legali e contenzioso
- h) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economico diretto ed immediato per il destinatario
- i) Altri servizi (anagrafe ecc..)

Fermo restando che al di là di parametri non obbligatori, è sempre rimessa al Responsabile di Settore la discrezionalità di effettuare una autovalutazione, in deroga alle risultanze valoriali degli indicatori, purché debitamente motivata, al fine di giustificare l’aumento o il decremento delle Misure anticorruzione assegnate al procedimento.

Le mappature sono allegate alla presente sezione (all. A e B)

**Art. 5**  
**Identificazione rischi corruttivi.**

Il campo di azione stabilito dapprima dal PNA 2016 e successivamente dal PIAO, prevede ***“l’identificazione e valutazione dei rischi corruttivi, in funzione della programmazione da parte delle amministrazioni delle misure previste dalla legge n.190 del 2012 e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati”***.

Esso costituisce oggetto di specifico obiettivo strategico e come tale si ha qui per richiamato ed assegnato al RPCT.

Questa area è facilmente riconducibile alla necessità di aver un quadro dettagliato dei rischi, generali e speciali, che confluiscono poi nell’ambito del *“Registro dei rischi”*.

All’esito della mappatura dei processi anticorruzione si è proceduto ad individuare la declaratoria dei rischi per ciascun procedimento/processo, per come riportati nell’allegato

Tutti questi rischi corruttivi individuati ed indicati nelle schede di mappatura dei processi costituiscono l’elemento minimo per consentire al Comune di San Giorgio Ionico di definire misure minime di rischio corruttivo applicabili in parte de qua a seconda del rischio rilevato dai Settori.

In base alle previsioni recate nell’alveo dell’allegato 1 al PNA 2019 ad ogni “evento rischio” corrisponde una assegnazione del livello di rischio, in base ai parametri indicati dall’ANAC nonché una misura specifica da adottarsi da parte del Comune.

Si tratta di una elencazione non tipizzata ed non esaustiva, suscettibile di essere incrementata o alimentata a seconda poi dell’efficacia delle misure di prevenzione ed alla loro attuazione.

L’adeguata progettazione delle misure di prevenzione deve essere inevitabilmente coordinata con la sua attuazione ed il costante monitoraggio che incida sulla valutazione della performance allo scopo di suscitare l’attenzione rinveniente dalla perdita di retribuzione.

A ciò si individuano le Misure organizzative anticorruzione, divise in generali e speciali, la loro programmazione e le modalità di monitoraggio.

A tal proposito è fatto obbligo ai Responsabili di :

a) Rispettare i tempi del procedimento, alla luce delle novità introdotte dal combinato disposto di cui all’art. 2 comma 4 bis della L.241/90 e obblighi di pubblicazione in AT;

b) Vigilare sulla corretta attuazione della normativa da parte dei referenti comunali relativamente alla pubblicazione dei documenti e delle informazioni all’interno delle Sezioni dell’Amministrazione Trasparente.

c) Relazionare al RPCT ogni anno in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali ed indicano i motivi del ritardo nonché sull’attuazione delle Misure generali e specifiche definite dal Piano anticorruzione ed a cui si rinvia;

d) Dare attuazione alle misure di prevenzione secondo la programmazione temporale ivi riportata.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente Sezione Rischi corruttivi e trasparenza 2025-2027 determina responsabilità che ai fini della valutazione della performance ed ai

fini disciplinari. Si fa notare, altresì, che la mancata o tardiva adozione del provvedimento nei termini previsti, in ossequio all'art. 2 comma 9 della L.241/90 è causa di responsabilità come sopra espresso.

## Art. 6

### Progettazione misure organizzative anticorruzione

#### Misure per prevenire la corruzione.

Il campo di azione stabilito dapprima dal PNA 2016 e successivamente dal PIAO, è la **“Progettazione delle misure organizzative anticorruzione”**.

Secondo quanto definito dal Piano Nazionale Anticorruzione, dopo aver identificato le aree e i processi maggiormente a rischio è necessario identificare le misure necessarie a “neutralizzare” o ridurre tale rischio. Nel documento vengono introdotte misure generali e speciali.

#### 6.1. LE MISURE GENERALI

In data 10.01.2025 con scadenza 25.01.2025 è stato pubblicato avviso per gli stakeholders finalizzato a recepire osservazioni utili alla redazione dell'approvazione del nuovo Piano anticorruzione, denominato Sezione del PIAO *“Rischi corruttivi e trasparenza del 2025-2027”*.

Non sono pervenute osservazioni e/o proposte.

In una prospettiva di semplificazione e alleggerimento degli oneri amministrativi l'ANAC con l'Aggiornamento 2024 PNA2022 ha previsto per i piccoli comuni con meno di 5000 abitanti e 50 dipendenti solo le seguenti misure obbligatorie.

- Codice di comportamento
- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio- attività ed incarichi extra-istituzionali
- Misure di disciplina del conflitto d'interesse
- Formazione sui temi dell'etica e della legalità e sulla contrattualistica pubblica;
- Tutela del wistleblower
- Misure alternative alla rotazione ordinaria
- Inconferibilità/incompatibilità per funzioni dirigenziali o ad esse equiparabili (Segretario generale e titolari di incarichi di E.Q.)
- Patti di integrità
- Divieto di pantouflage
- Monitoraggio dei tempi procedurali
- Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)
- Commissioni di gara e concorso
- Rotazione straordinaria
- 

L'ANAC con l'aggiornamento 2024 PNA 2022, al fine di aiutare i RPCT, ha elaborato una apposita scheda *“Misure Generali”* (All. C) che contiene un'elencazione di tali strumenti di prevenzione.

Inoltre, per la corretta attuazione della misura della inconferibilità/incompatibilità è stata elaborata una tabella sinottica che riporta gli specifici divieti dal d. lgs n.39/2013 per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti per titolari di incarico amministrativo di vertice e titolari di incarichi dirigenziali .

soggetti	Norma (d.lgs.39/2013)	Contenuto del divieto
Incarico amministrativo di vertice (Segretario comunale/ Responsabili di E.Q.)	Art. 3	Divieto di conferimento dell'incarico di vertice in caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
	Art.4	Divieto di conferimento dell'incarico di vertice nel caso in cui nell'anno precedente il soggetto abbia svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal comune che conferisce l'incarico ovvero abbia svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dal comune che conferisce l'incarico
	Art. 9	Incompatibilità tra l'incarico di vertice e: <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal comune che conferisce l'incarico</li> <li>- svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dal comune che conferisce l'incarico</li> </ul>
	Art. 12	Incompatibilità tra l'incarico dirigenziale e componente organo di indirizzo del medesimo comune

## 6.2 MONITORAGGIO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

La legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. disciplina il termine di conclusione del procedimento, attraverso la previsione di un potere per il caso di inerzia del funzionario responsabile.

Invero, la conclusione del procedimento mediante formale provvedimento costituisce un obbligo di legge la cui violazione comporta conseguenze sia sul piano amministrativo, che penale e disciplinare. L'art. 2 della legge 241, infatti, impone all'Amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento, iniziato di ufficio o su istanza di parte, con atto espresso e motivato, nel rispetto dei principi generali di certezza giuridica, indefettibilità, speditezza e continuità della funzione pubblica. In questo senso, sono illegittimi gli atti c.d. soprassessori ossia quegli atti che non definiscono il rapporto tra l'istante e la P.A., decidendone in modo conclusivo i contenuti, configurando una sorta di sospensione procedimentale sine die, rinviando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo ad un accadimento futuro ed incerto nel quando e, così, determinando un arresto a tempo indeterminato del

procedimento amministrativo, con immediata capacità lesiva della posizione giuridica dell'interessato .

In particolare, l'art. 2, comma 9-bis, della medesima legge n. 241/1990, prevede che l'organo di governo di ciascuna pubblica amministrazione individua, nell'ambito delle figure apicali, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito, al funzionario/Responsabile preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario/Responsabile di più elevato livello presente nell'amministrazione.

Il comma 9-ter del predetto art. 2 prevede, inoltre che, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, anche il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Ai suddetti fini, il Segretario Generale (o dirigente apicale) è individuato quale soggetto titolare del predetto potere sostitutivo in caso di inerzia dei funzionari/Responsabili competenti, secondo la disciplina di seguito precisata:

-l'esercizio di tale diritto spetta al soggetto titolare di un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento. Richiede, pertanto, una specifica motivazione, e l'istanza presentata deve riportare tutti i dati e le informazioni necessarie all'individuazione del procedimento non concluso;

-le richieste d'intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9-ter, della legge 241/1990, devono essere indirizzate al Segretario Generale (dirigente apicale) dell'Ente ed inoltrate in forma cartacea, ovvero a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo: [protocollo@pec.comunesangiorgioionico.it](mailto:protocollo@pec.comunesangiorgioionico.it)

-il Segretario Generale, previa verifica della regolarità formale dell'istanza, inoltra la stessa al funzionario di Settore competente per materia di cui si contesta l'inerzia, diffidandolo ed assegnando un congruo termine per l'adempimento. In caso di persistente inerzia oltre il termine assegnato dispone, entro un termine non superiore a 48 ore (esclusi festivi e prefestivi), la trasmissione del fascicolo, completo di ogni documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione nei termini assegnati; con la medesima relazione il Funzionario/Responsabile di Settore evidenzia l'effettivo maturarsi delle condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo;

-entro 24 ore dalla ricezione del fascicolo il Segretario Generale verifica la legittimazione alla richiesta dell'intervento sostitutivo da parte del richiedente, dandone formale comunicazione al Funzionario/Responsabile inadempiente, al Sindaco, all'OIV ed all'Ufficio dei procedimenti disciplinari, per le valutazioni e l'irrogazione delle sanzioni di competenza a seguito di formale contestazione, oltre che al cittadino richiedente;

-con tale comunicazione, in caso di ammissibilità dell'intervento sostitutivo richiesto, sono sospese le competenze gestionali in capo al Funzionario/Responsabile di Settore inadempiente, relativamente al procedimento di che trattasi, per essere assunte, quale dirigente ad acta, dal Segretario Generale o da altro Funzionario/Responsabile dallo stesso incaricato ad hoc. Da tale momento, decorrono i termini di conclusione del procedimento in misura pari alla metà di quelli originariamente previsti;

-il Segretario Generale o il Responsabile da questo incaricato, assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale relativo al procedimento, con facoltà di avvalersi degli uffici per ogni incombenza istruttorio, di acquisire dati e notizie, di richiedere pareri e valutazioni tecniche, di promuovere conferenze di servizi per l'acquisizione di assensi, nulla osta o pareri di altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento;

-la conclusione del procedimento è comunicata all'interessato nei tempi prescritti e con le formalità di rito. Di tanto sono informati : il Funzionario/Responsabile di Settore sostituito, il Sindaco, l'O.I.V./NIV, l'U.P.D. e la Struttura per la Trasparenza;

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di intervento sostitutivo il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, a scelta, attraverso le seguenti modalità:

-in forma cartacea;

-tramite PEC;

al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunesangiorgioionico.it

**Azioni da intraprendere nel triennio.**

**Anno 2025:**

previsione di una relazione del RPCT sull'attività condotta sull'esercizio dei poteri sostitutivi da rendersi, ove azionati, a consuntivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

**Anno 2026:** Conferma misura dell'anno 2025

**Anno 2027:** Conferma misura dell'anno 2025.

**PROCEDURE SPECIFICHE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE**

Il Segretario Generale, in ottemperanza all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 ( T.U.E.L.), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, comma 2, provvede ad eseguire il **controllo di regolarità amministrativa**.

Il Controllo successivo di regolarità amministrativa viene assolto al Comune di San Giorgio Ionico secondo le previsioni di cui al regolamento vigente.

Si riterrà di intensificare per l'anno 2025 i controlli sui seguenti profili di legittimità, a seguito del coinvolgimento dei Responsabili di ciascun Settore:

- ✓ Rispetto dei tempi del procedimento ai sensi dell'art. 1 comma 28 della L.190/2012, anche al fine di procedere alle eventuali modifiche rivenienti dalla ricognizione dei procedimenti volte ad avviare la riduzione dei tempi ex art. 12 L.120/2020;
- ✓ Rispetto dell'ordine cronologico per i procedimenti ad istanza di parte
- ✓ Congruità della motivazione del provvedimento ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90;
- ✓ Rispetto della disciplina privacy in ottemperanza al GDPR ed al decreto attuativo n. 101/2018;
- ✓ Rispetto della disciplina in materia di Trasparenza amministrativa, (prescritta nell'alveo del Dlgs 97/2016 e della Delibera Anac n. 1310/2016);
- ✓ Attestazione da parte dell'istruttore del Rup e del Dirigente della insussistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90;
- ✓ Attestazione da parte del RUP e dal Responsabile di E.Q. nel caso di affidamento diretto del rispetto del principio della rotazione dell'operatore economico

Con riserva di effettuare, al fine di acquisire chiarimenti e/o per approfondimenti istruttori, audizioni dei Funzionari estensori e/o dei RUP in ordine ai provvedimenti sottoposti al controllo o dei Responsabili del procedimento, nonché di chiedere eventuali chiarimenti in forma scritta direttamente ai Responsabili di Settore e di esercitare in merito tutti i poteri contemplati dal vigente Regolamento Comunale.

Gli esiti dei controlli interni, unitamente a quelli sulla qualità dei servizi, saranno di ausilio nel corso dell'anno 2025 per una più completa disamina dei processi di rischio.

Rilevante ai fini anche della valutazione del rischio anticorruzione dei processi è la **customer satisfaction** che serve a costruire un modello di relazione amministrazione - cittadini basato sulla fiducia e a dare

nuova legittimazione all'azione pubblica fondata sulla capacità di fornire risposte tempestive e corrispondenti ai reali bisogni dei cittadini e delle imprese.

Nell'art. 147 del T.U.E.L., 2 comma lett. e) stabilisce tra l'altro nell'ambito dei controlli di "garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente"

Con Delibera di Giunta n. 169 DEL 20/12/2024 l'amministrazione ha fornito le linee generali per il customer satisfaction dei cittadini dei servizi comunali a sportello

#### **Azioni da intraprendere nel triennio**

**Anno 2025 – Implementazione e attuazione delle indagini di customer satisfaction come D.G. 169/2024**

**Anno 2026 - Conferma misura anno 2023 ed implementazione**

**Anno 2027 - Adeguamento della misura in rapporto ai risultati conseguiti negli anni addietro.**

#### **DISCIPLINA DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI**

**Riferimenti normativi: d. lgs n.50/2016; d.l. n.32/2019; d.l. n.76/2020; d.l. n.77/2021; d.l. 13/2023; d.lgs.36/2023; d.l. n.51/2023; d.l. 61/2023; delibera ANAC N.309/2023- Aggiornamento Bando tipo n. 1-2023**

#### **IL DIVIETO DI RINNOVO/PROROGA DEI CONTRATTI.**

In materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto, le norme poste a tutela dell'interesse pubblico sono inderogabili e non lasciano molto spazio all'autonomia contrattuale delle parti. Il motivo per cui il rinnovo e la proroga dei contratti pubblici sono affidati ad un regime generale di divieto salvo eccezioni deriva dalla finalità di scongiurare affidamenti reiterati allo stesso soggetto, eludendo il principio di concorrenza che, più di ogni altro, garantisce la scelta del miglior contraente. Pertanto, in linea generale, una volta scaduto il contratto, se la stazione appaltante avrà ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni (con proroga o rinnovo del contratto), dovrà effettuare una nuova gara, salvo nei casi e nei modi tassativamente previsti dalla legge.

Tali casi tassativi saranno accompagnati da un adeguato livello di evidenza pubblica, tale da escludere che possa mai configurarsi tacitamente un rinnovo o una proroga.

L'articolo 106 del nuovo codice dispone che la durata del contratto possa essere modificata. La ratio dell'inserimento di tale disposizione nell'articolo 106 sta nel fatto che la proroga rappresenta modificazione del contratto che non richiede una nuova procedura di gara.

La proroga può essere legittimamente negoziata se saranno soddisfatte tre condizioni. La prima condizione è anzitutto che si tratti di un contratto in corso di esecuzione.

La seconda è che tale proroga sia prevista, con apposita clausola, nel bando o nei documenti di gara. L'importanza di tale condizione appare evidente nel momento in cui si osserva come essa svolga la funzione di tutelare l'interesse generale alla concorrenza. Il fatto che la possibilità di proroga o rinnovo siano previsti all'interno dei documenti di gara è, infatti, equiparabile alla situazione nella quale i contraenti si troverebbero nel caso in cui l'azienda, ab initio, avesse operato una scelta immediata per la più lunga durata del contratto.

La terza condizione è che essa sia limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ed in tal caso la Stazione Appaltante è obbligato a pubblicare contestualmente gli atti di gara. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

La limitazione temporale si accompagna ad una adeguata e puntuale motivazione che dia conto degli elementi che conducono a disattendere il principio generale di gara.

La previsione di tali condizioni sono il riflesso del principio secondo cui le disposizioni che consentono o autorizzano la proroga di rapporti contrattuali in corso di esecuzione, debbano considerarsi eccezionali, in quanto derogatorie del divieto generale di proroga dei contratti pubblici; e non dovranno essere suscettibili di interpretazione estensiva.

Ciononostante, l'utilità della proroga appare evidente laddove rappresenta una soluzione con cui la stazione appaltante può operare un frazionamento della durata del contratto, con riserva espressa di optare per il suo prolungamento eventuale (opzione del rinnovo). Essa consente di rivalutare la convenienza del rapporto dopo un primo periodo di attività, alla scadenza contrattuale, sulla base dei risultati ottenuti ed, eventualmente, optare per reperire sul mercato condizioni migliori (Cfr. Cons. St., Sez. III, sent. 5 luglio 2013, n. 3580). Del resto, la proroga/rinnovo, pur essendo prevista nei documenti di gara, resta una mera facoltà della stazione appaltante, tale per cui se essa ritiene non conveniente rinegoziare la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza, può procedere ad espletare una nuova procedura di evidenza pubblica per la scelta di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., III, sent. 15 aprile 2016, n. 1532).

Il divieto di rinnovo esprime un principio generale del diritto comunitario, alla stregua del divieto di proroga senza previsione nei documenti di gara (Cfr. Tar Puglia, Bari, Sez. I, sent. 20 febbraio 2012, n.232; Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, sent. 7 aprile 2015, n. 49025).

## APPALTI

### NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (decreto legislativo 36/2023)

NORMA	Possibili eventi rischiosi	Misure	Monitoraggio
<b>ART. 50 D.LGS 36/2023, comma 1</b> <b>Appalti sotto soglia comunitaria</b>  <b>Appalti di servizi e forniture di importo fino a €140.000 e lavori di importo inferiore a €150.000, affidamento diretto anche senza consultazione di piu' OO.EE.</b>	<b>Frazionamento artificioso oppure alterazione del valore stimato dell'appalto in modo da non superare il valore previsto per affidamento diretto</b>	<b>Relazione semestrali da parte dei Responsabili E.Q. degli affidamenti diretti eseguiti dai rispettivi settori</b>	<b>Verifiche in sede di monitoraggio semestrale da parte del RPCT del 10% di quelli affidati di valore appena inferiore alla soglia minima</b>

NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE	MONITORAGGIO
<b>ART. 50 D.LGS 36/2023, COMMA 1</b>	<b>Affidamenti ricorrenti al medesimo operatore</b>	<b>Relazione semestrali da parte dei Responsabili E.Q.</b>	<b>Verifiche in sede di monitoraggio semestrale da parte del RPCT</b>

	economico della tipologia di Common procurement vocabulary, quando la somma di tali affidamenti superi la soglia di €140.000	degli affidamenti diretti eseguiti dai rispettivi settori con indicazione specifica degli operatori economici	del 10% di quelli affidati di valore appena inferiore alla soglia minima
--	--	---	--

Qualora l'ente decida di fare ricorso ad affidamenti diretti sottosoglia, il principio di rotazione non è una mera raccomandazione per la stazione appaltante, ma è un obbligo cogente la cui inosservanza pregiudica la legittimità stessa degli affidamenti.

Infatti, la rotazione degli inviti e degli affidamenti è il necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all'ente nel decidere gli operatori economici da invitare in caso Sezione di procedura negoziata e consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all'amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio.

Quanto sopra espresso è stato oggetto di Deliberazione n. 590/2022 da parte dell'ANAC. Con la delibera si è precisato, in primo luogo, che per tale genere di affidamenti l'articolo 1, comma 2, lettera a), del DI 76/2020, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

L'obbligo di rotazione per derogare a tale principio richiede un onere motivazionale stringente alla stregua del quale la Pa dovrebbe quantomeno illustrare le ragioni per cui non risultino alternative praticabili al nuovo affidamento al precedente operatore economico, ovvero che le alternative possibili siano assolutamente illogiche e/o impercorribili. È talmente rigoroso l'obbligo di rotazione, si legge ancora nella delibera, che linee guida ANAC al n. 4, par. 3.6. hanno asserito che *“principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”*. L'ANAC ha evocato sul punto la recente sentenza n. 132/2022 con cui il Tar Veneto ha affermato che *“non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell'invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch'essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro”*. Di qui la raccomandazione a tutti i Settori di operare sin da subito le opportune valutazioni.

NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE	MONITORAGGIO
Art 15 d. lgs 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità	Pubblicazione del CV del RUP ai sensi dell'art. 14 d. lgs n.33/2013 e dichiarazione da parte del RUP e del personale a supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 d.lgs 36/2023	Verifiche annuali da parte del RPCT

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.50, COMMA 1 LETT C),D),E) DEL Codice,	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE	MONITORAGGIO

CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 O 10 OO.EE., OVE ESISTENTI			
	<p>Frazionamento artificioso oppure alterazione del valore stimato per non superare i valori previsti dalla norma o mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.</p> <p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione degli inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p> <p>N.B.:La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5)</p>	<p>Relazione trimestrali da parte dei Responsabili E.Q. delle procedure negoziate sottosoglia eseguiti dai rispettivi settori con indicazione specifica degli operatori economici onde verificare l'invito ad un numero previsto dalla norma per le soglie di riferimento nonché la rotazione degli affidamenti.</p>	<p>Verifiche in sede di monitoraggio semestrale da parte del RPCT del 10% delle procedure negoziate valore appena inferiore alla soglia minima .</p>

Azioni da intraprendere nel triennio.

**Anno 2025:** adeguamento, in collaborazione con i funzionari di E.Q. della mappatura dei procedimenti alla luce delle modifiche normative e dell'aggiornamento del PNA  
implementazione della misura per sopravvenute novità normative.

**Anno 2026:** implementazione della misura per sopravvenute novità normative

**Anno 2027:** implementazione della misura per sopravvenute novità normative

NORMA	POSSIBILI RISCHIOSI	EVENTI	MISURE	MONITORAGGIO
<p>ART.76 CODICE-APPALTI SOPRA SOGLIA</p> <p>Quando il bando e l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice</p>	<p>Abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza del ricorrente delle seguenti condizioni:- unicità dell'operatore economico (comma. 2, lett.b);- estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma. 2, lett. c)</p>		<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alle procedure negoziate.</p> <p>Relazione trimestrale da parte dei funzionari di E.Q. delle procedure negoziate sopra soglia</p>	<p>Verifiche in sede di monitoraggio semestrale da parte del RPCT del 10% delle procedure negoziate sopra soglie</p>
<p>Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, D. LGS. N. 36/2023</p> <p>In particolare appalti di servizi e forniture inferiore a 140.000€ e lavori inferiori a 500.000€ in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2 e i criteri di stabilità dall'Art. II.4</p>	<p>Frazionamento artificioso oppure alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo da non superare le soglie al fine di svolgere l'affidamento in autonomia per favorire determinate imprese nell'assegnazione delle commesse</p>		<p><b>Relazione trimestrali da parte dei Responsabili E.Q. delle procedure negoziate eseguiti dai rispettivi settori con indicazione specifica degli operatori economici onde verificare l'invito ad un numero previsto dalla norma per le soglie di riferimento nonché la rotazione degli affidamenti.</b></p>	<p>Verifiche in sede di monitoraggio semestrale da parte del RPCT del 10% delle procedure negoziate</p>

NORMA	POSSIBILI RISCHIOSI	EVENTI	MISURE	MONITORAGGIO
-------	------------------------	--------	--------	--------------

Appalto integrato ( art. 44 codice)	Elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenza, anche tramite varianti in corso d'opera	Comunicazione del RUP al RPCT del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni	Verifiche su segnalazione
-------------------------------------	---	---	---------------------------

<b>ART.119 CODICE DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.</b>  N.B. E' NULLO L'ACCORDO CON CUI SIA AFFIDATA A TERZI L'INTEGRALE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI O LAVORAZIONI APPALTATE, NONCHE' LA PREVALENTE ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI RELATIVE ALLA CATEGORIA PREVALENTE E DEI CONTRATTI AD ALTA INTENSITA' DI MANODOPERA	Possibili accordi collusivi tra imprese partecipanti alla gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del sub appalto, sia di primo livello che di secondo livello ove consentito dalla S.A., come modalità di distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara, oppure consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali	Prevedere una sensibilizzazione con direttive e attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni a maggiore infiltrazione criminale per le quali sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata, ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del Codice	Verifiche semestrali del RPCT, a campione, in fase di monitoraggio del Piano Anticorruzione

#### Azioni da intraprendere nel triennio.

**Anno 2025:** adeguamento, in collaborazione con i funzionari di E.Q. della mappatura dei procedimenti alla luce delle modifiche normative e dell'aggiornamento del PNA

**Anno 2026:** implementazione della misura per sopravvenute novità normative.

**Anno 2027:** implementazione della misura per sopravvenute novità normative

## **Art. 7**

### **Monitoraggio delle misure anticorruzione**

Per quanto riguarda **“il monitoraggio sull’idoneità e sull’attuazione delle misure”**, campo di azione stabilito dapprima dal PNA 2016 e successivamente dal PIAO, è insito nelle scadenze riportate - che seguono una calendarizzazione temporale - e rinviene altresì dalla ricognizione che effettuerà il RPCT i cui esiti saranno resi noti all’interno della Relazione annuale del RPCT. Solo all’esito del monitoraggio sarà possibile riscontrare l’efficacia delle misure e il grado di attuazione.

I report in caso di mancata produzione possono far insorgere anche responsabilità disciplinare.

## **Art. 8**

### **Gli obblighi di trasparenza**

Per quanto riguarda il campo di azione stabilito dapprima dal PNA 2016 e successivamente dal PIAO, concernente **“la programmazione dell’attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l’accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013”**.

L’Aggiornamento nel PNA 2022 ha stabilito che: **“in questa fase storica in cui il legislatore ha introdotto regimi derogatori nelle procedure di affidamento degli appalti in considerazione dell’emergenza sanitaria, prima, e per favorire il raggiungimento degli interventi del PNRR, poi, va senza dubbio valorizzato il ruolo della trasparenza come misura cardine per assicurare un importante presidio in funzione di anticorruzione ,oltre che di controllo sociale sull’operato e sui risultati ottenuti dalle stazioni appaltanti, sia nell’aggiudicazione che nell’esecuzione di opere, di servizi e forniture”**.

#### **GLI INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO**

##### **8.1. Obiettivi da perseguire in materia di trasparenza nel triennio 2025-2027 ( aggiornamento 2024 PNA 2022)**

Va evidenziato che l’Autorità con l’aggiornamento 2024 PNA 2022 per supportare l’RPCT dei comuni con meno di 5.000 abitanti e con meno di 50 dipendenti ha predisposto un apposito file EXEL che elenca tutti gli obblighi applicabili ai predetti piccoli comuni, secondo le indicazioni dati nel tempo da ANAC nei vari PNA e relativi aggiornamenti.

Questo documento (All. D) individua il contenuto degli obblighi e la denominazione delle sottosezioni livello 1 (Macrofamiglie) e livello 2 con la precisazione del Responsabile dell’Ufficio/struttura responsabile tenuti alla pubblicazione, le tempistiche e aggiornamento nonché programmare il monitoraggio.

Ove dal monitoraggio emerga un risultato “negativo”, l’ente ne illustra le ragioni.

##### **8.2. Il Responsabile per la Trasparenza del Comune**

Il Responsabile della Trasparenza presso il Comune di San Giorgio Ionico coincide con il Responsabile anticorruzione ed è il Segretario Generale Avv. Tania Giovane

Tuttavia, è importante sottolineare, come ribadito nell’aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione, che l’attività di pubblicazione per finalità di trasparenza sui siti web istituzionali deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali, di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679. Rilevano, in particolare, i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario

rispetto ai fini per i quali i dati personali sono trattati (“minimizzazione dei dati”), nonché i principi di esattezza e aggiornamento dei dati “con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati”. Sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 20/2019, relativamente agli obblighi di pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, ex art. 14 co. 1bis d.lgs. 33/13, riconoscendo che entrambi i diritti sono “contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato”. Da ciò discende la necessità, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, prima di pubblicare dati e documenti contenenti dati personali, di verificare la presenza del presupposto normativo che prevede l’obbligo di pubblicazione di tali dati e in ogni caso di operare nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

### **8.3 La trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2023**

Si riporta qui di seguito la delibera dell’ANAC n. 605/2023 in materia di trasparenza dei contratti pubblici a seguito della normativa attuale sul Codice dei Contratti.

*La disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinviene oggi all’art. 37 del d.lgs. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023 che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229, co. 2).*

*In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:*

*- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l’ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);*

*– che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;*

*– la sostituzione, ad opera dell’art. 224, co. 4 del Codice, dell’art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” con il seguente: “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78. 2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.”*

*– che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023;*

*– che l’art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l’abrogazione, con decorrenza dal 1°luglio 2023, dell’art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012*

*A completamento del quadro normativo descritto occorre richiamare i provvedimenti dell’Autorità che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1°gennaio 2024:*  
*- la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23,*

comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale». La delibera – come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;

- la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e relativo allegato 1). La delibera – come riporta il titolo - individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice.

In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;

- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;

- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

#### 5.1 Quale regime di trasparenza applicare?

Alla luce delle disposizioni vigenti richiamate, delle abrogazioni disposte dal Codice, dell'efficacia differita prevista per alcune disposizioni, si valuta che la trasparenza dei contratti pubblici sia materia governata da norme differenziate, che determinano distinti regimi di pubblicazione dei dati e che possono essere ripartiti nelle seguenti fattispecie:

a) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023.

b) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023.

c) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024.

#### **a) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023**

Per queste fattispecie, disciplinate dal d.lgs. 50/2016 o dal d.lgs. 36/2023, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in AT, sottosezione "Bandi di gara e contratti", avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all'Allegato 9) al PNA 2022.

Ciò in considerazione del fatto che il nuovo Codice prevede che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del vecchio Codice continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 (art. 225, co. 1 e 2 d.lgs. 36/2023).

Rimane ferma anche la pubblicazione tempestiva, quindi per ogni procedura di gara, dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012, con esclusione invece delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e della comunicazione ad ANAC dell'avvenuta pubblicazione dei dati e della URL.

Si ribadisce, da ultimo, che i dati da pubblicare devono riferirsi a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.

a) **Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023**

Per queste ipotesi, l’Autorità ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, d’intesa con il MIT, un comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione e a cui si rinvia anche per i profili attinenti all’assolvimento degli obblighi di trasparenza.

**b) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024**

Gli obblighi di pubblicazione sono assolti secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC. In particolare, le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP e le modalità di assolvimento di tale obbligo sono stati descritti da ANAC, come sopra precisato, nella delibera n. 261 del 20 giugno 2023. Nell’Allegato 1) della già citata delibera n. 264 del 20 giugno 2023 e successivi aggiornamenti, sono stati invece precisati i dati, i documenti, le informazioni la cui pubblicazione va comunque assicurata nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Tabella 3) La trasparenza applicabile nel periodo transitorio e a regime

Fattispecie	Pubblicità trasparenza	
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1 luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023	Pubblicazione nella “Sezione Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gare e contratti”, secondo le indicazioni ANAC di cui all’All.9 al PNA2022	
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1 luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023	Assolvimento degli obblighi secondo le indicazioni di cui al comunicato sull’avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d’intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n.582 del 13 dicembre 2023	
Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1 gennaio 2024	Pubblicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt.19 e seg. E delle delibere ANAC nn. 261/2023 e 264/2023 ( e relativo Allegato1) e successivi aggiornamenti	

. Vale precisare che nel PNA 2022 ANAC aveva già affrontato il tema della trasparenza in materia di contratti pubblici del PNRR. A tal proposito, alla luce di quanto già sopra indicato, resta naturalmente ferma la disciplina speciale dettata dal MEF per i dati sui contratti PNRR per quanto concerne la trasmissione al sistema informativo “ReGIS” descritta nella parte Speciale del PNA 20229 , come aggiornata dalle Linee guida e Circolari successivamente adottate dal MEF.

#### **8.4 Controlli, responsabilità e sanzioni**

L'RPCT, nell'esercizio del potere/dovere di controllo e di vigilanza, segnalerà i casi di ritardato o mancato adempimento all'O.I.V. e all'organo di indirizzo politico, nonché, nei Sezione rischi corruttivi e trasparenza 2025 casi più gravi, all'Autorità Anticorruzione (ANAC) e all'U.P.D. per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

L'inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine, ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di settore e dei singoli dipendenti comunali.

Il responsabile non risponde dell'inadempimento se dimostra all'RPCT che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.